



CHAMBER OF COMMERCE  
ECONOMIC DEVELOPMENT AGENCY  
S A N M A R I N O



Republic of San Marino  
Official Business Gate



# Documenti di trasporto tra San Marino, Italia e altri Paesi UE

*Dott. Giampaolo Giuliani*

03 ottobre 2023





CHAMBER OF COMMERCE  
ECONOMIC DEVELOPMENT AGENCY  
S A N M A R I N O



Republic of San Marino  
Official Business Gate



Il Trattato di interscambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, sottoscritto il 26 maggio 2021 a Roma, mediante scambio di note diplomatiche, prevedeva l'impegno da parte dei due Paesi di introdurre nuovi adempimenti elettronici che si affiancassero a quelli cartacei già esistenti.

Nella stesura del nuovo Trattato si è tenuto conto di tutta una serie di problemi e criticità che si sono manifestati nei trent'anni di vita del precedente accordo ed erano stati parzialmente superati dalle Amministrazioni finanziarie dei due Paesi mediante documenti di prassi.

Parte di questi orientamenti sono stati recepiti nel nuovo Trattato, soprattutto per quanto attiene ai trasferimenti di beni da un Paese all'altro a titolo diverso dalle cessioni o quando le operazioni di vendita avvengono in modo differito dove intervengono i rappresentanti fiscali di soggetti non stabiliti in Italia



Italia



San Marino



Tutti i trasferimenti di beni da un Paese ad un altro sono considerati **cessioni all'esportazione** (art 1, comma 2. *È assimilato alle cessioni di cui al comma 1 l'invio di beni nel territorio della Repubblica di San Marino, mediante trasporto o spedizione a cura del soggetto passivo nel territorio dello Stato o da terzi per suo conto*)

ovvero

**importazioni**, (art 1, comma 3. *Per l'introduzione nel territorio dello Stato di beni provenienti dalla Repubblica di San Marino, l'imposta sul valore aggiunto è assolta secondo quanto previsto dall'art. 71 DPR n. 633 del 1972*)



CHAMBER OF COMMERCE  
ECONOMIC DEVELOPMENT AGENCY  
S A N M A R I N O



Republic of San Marino  
Official Business Gate



# CESSIONI ALL'ESPORTAZIONE





CHAMBER OF COMMERCE  
ECONOMIC DEVELOPMENT AGENCY  
S A N M A R I N O



Republic of San Marino  
Official Business Gate



# TRASFERIMENTI DI BENI CHE NON COSTITUISCONO CESSIONI

Le deroghe previste all'art. 1 del DM 21 giugno 2021 consentono di escludere che il trasferimento costituisca una cessione (comma 2).

# TRASFERIMENTI DI BENI CHE NON COSTITUISCONO CESSIONI

*“2) ..... L'assimilazione non opera per i beni inviati nel territorio della Repubblica di San Marino per lo svolgimento di perizie o di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali intese a garantirne la conservazione oppure a migliorarne la presentazione o la qualità commerciale o a prepararne la distribuzione o la rivendita, quando i beni sono successivamente trasportati o spediti al committente, nonché per l'introduzione nel territorio della Repubblica di San Marino di beni temporaneamente utilizzati per l'esecuzione di prestazioni. La disposizione di cui al periodo precedente opera a condizione che le operazioni siano annotate in apposito registro tenuto e conservato a norma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e che la relativa causale sia indicata nel documento di trasporto.”*



CHAMBER OF COMMERCE  
ECONOMIC DEVELOPMENT AGENCY  
S A N M A R I N O



Republic of San Marino  
Official Business Gate



Beni inviati nel territorio della Repubblica di San Marino per lo svolgimento

- di perizie.
- Di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali intese a garantirne la conservazione oppure a migliorarne la presentazione o la qualità commerciale o a prepararne la distribuzione o la rivendita di beni sono successivamente trasportati o spediti al committente.

I beni sono successivamente trasportati o spediti al committente.

- Di beni temporaneamente utilizzati per l'esecuzione di prestazioni



## ADEMPIMENTI FORMALI/SOSTANZIALI

Sono obbligatori due adempimenti per potere considerare valide le esclusioni:

1. DDT con causale del trasporto
2. Annotazione in apposito registro tenuto e conservato a norma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972

# TRASFERIMENTI DI BENI CHE COSTITUISCONO CESSIONI PER I QUALI È PREVISTO IL DIFFERIMENTO

Le deroghe previste all'art. 1 del DM 21 giugno 2021 consentono di escludere che il trasferimento di un bene costituisca una immediatamente una cessione (comma 5).

# TRASFERIMENTI DI BENI CHE COSTITUISCONO CESSIONI PER I QUALI È PREVISTO IL DIFFERIMENTO

*«5) ..... se gli effetti traslativi o costitutivi si producono in un momento successivo alla consegna o spedizione, le operazioni si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione. Parimenti, nel caso di beni trasferiti in dipendenza di contratti estimatori e simili, l'operazione si considera effettuata all'atto della loro rivendita a terzi ovvero, se i beni non sono restituiti anteriormente, alla scadenza del termine pattuito dalle parti e in ogni caso dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione»*

## Beni inviati nel territorio della Repubblica di San Marino e destinati ad essere qui venduti

- cessione di beni con effetti traslativi sospesi (ad esempio sottoposti a collaudo o a preventive visioni).
- Cessione di beni trasferiti in dipendenza di contratti estimatori e simili.

L'operazione si considera effettuata all'atto della loro rivendita a terzi ovvero, se i beni non sono restituiti anteriormente, alla scadenza del termine pattuito dalle parti.

In ogni caso dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione



CHAMBER OF COMMERCE  
ECONOMIC DEVELOPMENT AGENCY  
S A N M A R I N O



Republic of San Marino  
Official Business Gate



# Italia

Tutti i beni che sono trasferiti a San Marino si considerano delle cessioni all'esportazione ad eccezione di specifiche esclusioni indicata al. c. 2 art. 1

# San Marino



Differimento previsto al massimo per un anno a partire dalla data di partenza dei beni dall'Italia

Il comma 5 stabilisce che una cessione/trasferimento si considera effettuato all'inizio del trasporto o della spedizione.

Il comma 5 prevede tuttavia anche delle deroghe che consentono il differimento dell'effettuazione rispetto alla presunzione della data della partenza .

In generale consentono la traslazione della data tutti i contratti con effetti differiti, ad esempio quelli legati ad una clausola di gradimento, di conto visione o di conto collaudo oppure i contratti estimatori e simili






CHAMBER OF COMMERCE  
ECONOMIC DEVELOPMENT AGENCY  
S A N M A R I N O



Republic of San Marino  
Official Business Gate

# FAC-SIMILE DI DDT DATI OBBLIGATORI





CHAMBER OF COMMERCE  
ECONOMIC DEVELOPMENT AGENCY  
S A N M A R I N O



Republic of San Marino  
Official Business Gate



**Territorio della  
Repubblica  
italiana**



**Territorio della  
Repubblica di San  
Marino**

OPERAZIONE		CAUSALE
VENDITA		C/TO VENDITA
TRASFERIMENTO IN CONTO PROPRIO		C/TO VENDITA





CHAMBER OF COMMERCE  
ECONOMIC DEVELOPMENT AGENCY  
S A N M A R I N O



Republic of San Marino  
Official Business Gate



**Territorio della  
Repubblica  
italiana**



**Territorio della  
Repubblica di  
San Marino**

OPERAZIONE	CAUSALE
<p>TRASFERIMENTO BENI PER «OPERAZIONI DI PERFEZIONAMENTO» (ART 5, Par 1 n. 37 REG UE 952/2013)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• LAVORAZIONE DI MERCI, COMPRESO IL MONTAGGIO, L'ASSEMBLAGGIO, L'ADATTAMENTO AD ALTRE MERCI;</li><li>• LA TRASFORMAZIONE DI MERCI;</li><li>• LA RIPARAZIONE DI MERCI, COMPRESO IL RIATTAMENTO E LA MESSA A PUNTO;</li><li>• LA DISTRUZIONE;</li><li>• LA UTILIZZAZIONE DI TALUNE MERCI CHE NON SI TROVANO NEI PRODOTTI TRASFORMATI, MA CHE PERMETTONO O FACILITANO L'OTTENIMENTO, ANCHE SE SCOMPAIONO TOTALMENTE O PARZIALMENTE NEL PROCESSO DI TRASFORMAZIONE</li></ul>	<p>C/TO PERFEZIONAMENTO, C/TO LAVORAZIONE, C/TO TRASFORMAZIONE, C/TO RIPARAZIONE</p>



CHAMBER OF COMMERCE  
ECONOMIC DEVELOPMENT AGENCY  
S A N M A R I N O



Republic of San Marino  
Official Business Gate



**Territorio della  
Repubblica  
italiana**



**Territorio della  
Repubblica di San  
Marino**

OPERAZIONE	CAUSALE
TRASFERIMENTO BENI PER « <b>MANIPOLAZIONI USUALI</b> » (ART 220, REG UE 952/2013) INTESE A GARANTIRNE LA CONSERVAZIONE, A MIGLIORARNE LA PRESENTAZIONE O LA QUALITÀ COMMERCIALE O A PREPARARLE PER LA DISTRIBUZIONE O LA RIVENDITA	C/TO LAVORAZIONE C/TO DEPOSITO



CHAMBER OF COMMERCE  
ECONOMIC DEVELOPMENT AGENCY  
S A N M A R I N O



Republic of San Marino  
Official Business Gate



**Territorio della  
Repubblica  
italiana**



**Territorio della  
Repubblica di San  
Marino**

OPERAZIONE	CAUSALE
TRASFERIMENTO di BENI PER ESSERE CEDUTI, MA CON EFFETTI DIFFERITI (OGGETTO DI PRELIMINARI COLLAUDI, PER ESSERE VISIONATI OPPURE IN BASE A CONTRATTI ESTIMATORI ECC )	C/TO COLLAUDO C/TO VISIONE CONTRATTO ESTIMATORIO

# REGISTRO TENUTO E CONSERVATO AI SENSI DELL'ART 39 DPR N. 633 DEL 1972

Il registro non è soggetto all'obbligo di vidimazione e bollatura è prevista soltanto la numerazione del registro mediante l'attribuzione di un numero progressivo per ciascuna pagina, inoltre in caso di tenuta di registri a fogli mobili, ciascuna pagina deve essere intestata al soggetto obbligato alla tenuta dei libri, si veda al riguardo la risoluzione n. 47/E del 18 febbraio 2002 e n. 85/E del 12 marzo 2002.



CHAMBER OF COMMERCE  
ECONOMIC DEVELOPMENT AGENCY  
S A N M A R I N O



Republic of San Marino  
Official Business Gate



# IMPORTAZIONI

# TRASFERIMENTI DI BENI CHE NON COSTITUISCONO IMPORTAZIONI

Le deroghe previste all'art. 1 del DM 21 giugno 2021 consentono di escludere che il trasferimento costituisca una importazione (comma 4).



CHAMBER OF COMMERCE  
ECONOMIC DEVELOPMENT AGENCY  
S A N M A R I N O



Republic of San Marino  
Official Business Gate



# TRASFERIMENTI DI BENI CHE NON COSTITUISCONO IMPORTAZIONI

*“3. Per l'introduzione nel territorio dello Stato di beni provenienti dalla Repubblica di San Marino, l'imposta sul valore aggiunto è assolta secondo quanto previsto dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e dal presente decreto.*

*4. Non è considerata introduzione, ai sensi del comma 3, l'introduzione nel territorio dello Stato di beni oggetto di perizie o di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali intese a garantirne la conservazione oppure a migliorarne la presentazione o la qualità commerciale o a prepararne la distribuzione o la rivendita, se i beni sono successivamente trasportati o spediti al committente, operatore economico, nella Repubblica di San Marino, nonché l'introduzione nel territorio dello Stato di beni temporaneamente utilizzati per l'esecuzione di prestazioni. La disposizione di cui al presente comma si applica a condizione che le operazioni siano annotate in apposito registro tenuto e conservato a norma dell'art. 39 del decreto del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e che la relativa causale sia indicata nel documento di trasporto.”*





CHAMBER OF COMMERCE  
ECONOMIC DEVELOPMENT AGENCY  
S A N M A R I N O



Republic of San Marino  
Official Business Gate



## Beni provenienti dal territorio della Repubblica di San Marino per lo svolgimento

- di perizie.
- Di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali intese a garantirne la conservazione oppure a migliorarne la presentazione o la qualità commerciale o a prepararne la distribuzione o la rivendita di beni sono successivamente trasportati o spediti al committente.

I beni sono successivamente trasportati o spediti al committente.

- Di beni temporaneamente utilizzati per l'esecuzione di prestazioni



CHAMBER OF COMMERCE  
ECONOMIC DEVELOPMENT AGENCY  
S A N M A R I N O



Republic of San Marino  
Official Business Gate



## ADEMPIMENTI FORMALI/SOSTANZIALI

Sono obbligatori due adempimenti per potere considerare valide le esclusioni:

1. Documento di consegna o spedizione con causale del trasporto
2. Annotazione in apposito registro tenuto e conservato a norma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972

# TRASFERIMENTI DI BENI CHE COSTITUISCONO IMPORTAZIONI PER I QUALI È PREVISTO IL DIFFERIMENTO

Le deroghe previste all'art. 1 del DM 21 giugno 2021 consentono di escludere che il trasferimento di un bene costituisca una immediatamente una importazione (comma 5).

# TRASFERIMENTI DI BENI CHE COSTITUISCONO IMPORTAZIONI PER I QUALI È PREVISTO IL DIFFERIMENTO

*«5) ..... se gli effetti traslativi o costitutivi si producono in un momento successivo alla consegna o spedizione, le operazioni si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione. Parimenti, nel caso di beni trasferiti in dipendenza di contratti estimatori e simili, l'operazione si considera effettuata all'atto della loro rivendita a terzi ovvero, se i beni non sono restituiti anteriormente, alla scadenza del termine pattuito dalle parti e in ogni caso dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione»*

## Beni provenienti dal territorio della Repubblica di San Marino e destinati ad essere qui venduti

- cessione di beni con effetti traslativi sospesi (ad esempio sottoposti a collaudo o a preventive visione)
- Cessione di beni trasferiti in dipendenza di contratti estimatori e simili.

L'operazione si considera effettuata all'atto della loro rivendita a terzi ovvero, se i beni non sono restituiti anteriormente, alla scadenza del termine pattuito dalle parti.

In ogni caso dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione




CHAMBER OF COMMERCE  
ECONOMIC DEVELOPMENT AGENCY  
S A N M A R I N O



Republic of San Marino  
Official Business Gate



Tutti i beni che sono trasferiti in Italia si considerano delle cessioni all'esportazione ad eccezione di specifiche esclusioni indicata al. c. 2 art. 1



Il comma 5 stabilisce che una cessione/trasferimento si considera effettuato all'inizio del trasporto o della spedizione.


Il comma 5 prevede tuttavia anche **delle deroghe che consentono il differimento dell'effettuazione rispetto alla presunzione della data della partenza .**

In generale consentono la traslazione della data tutti i contratti con effetti differiti, ad esempio quelli legati ad una clausola di gradimento, di conto visione o di conto collaudo oppure i contratti estimatori e simili



# FAC-SIMILE DOCUMENTO DI CONSEGNA O SPEDIZIONE DATI OBBLIGATORI

Decreto 23 settembre 1996 n.  
119 – Disposizioni in materia di  
circolazione dei beni





CHAMBER OF COMMERCE  
ECONOMIC DEVELOPMENT AGENCY  
S A N M A R I N O



Republic of San Marino  
Official Business Gate



**Territorio della  
Repubblica di San  
Marino**



**Territorio della  
Repubblica  
italiana**

OPERAZIONE		CAUSALE
VENDITA		C/TO VENDITA
TRASFERIMENTO IN CONTO PROPRIO		C/TO VENDITA






CHAMBER OF COMMERCE  
ECONOMIC DEVELOPMENT AGENCY  
S A N M A R I N O



Republic of San Marino  
Official Business Gate



OPERAZIONE	CAUSALE
<p>TRASFERIMENTO BENI PER «<b>OPERAZIONI DI PERFEZIONAMENTO</b>» (ART 5, Par 1 n. 37 REG UE 952/2013)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• LAVORAZIONE DI MERCI, COMPRESO IL MONTAGGIO, L'ASSEMBLAGGIO, L'ADATTAMENTO AD ALTRE MERCI;</li><li>• LA TRASFORMAZIONE DI MERCI;</li><li>• LA RIPARAZIONE DI MERCI, COMPRESO IL RIATTAMENTO E LA MESSA A PUNTO;</li><li>• LA DISTRUZIONE;</li><li>• LA UTILIZZAZIONE DI TALUNE MERCI CHE NON SI TROVANO NEI PRODOTTI TRASFORMATI, MA CHE PERMETTONO O FACILITANO L'OTTENIMENTO, ANCHE SE SCOMPAIONO TOTALMENTE O PARZIALMENTE NEL PROCESSO DI TRASFORMAZIONE</li></ul>	<p>C/TO PERFEZIONAMENTO, C/TO LAVORAZIONE, C/TO TRASFORMAZIONE, C/TO RIPARAZIONE</p>



CHAMBER OF COMMERCE  
ECONOMIC DEVELOPMENT AGENCY  
S A N M A R I N O



Republic of San Marino  
Official Business Gate



**Territorio della  
Repubblica di San  
Marino**



**Territorio della  
Repubblica  
italiana**

OPERAZIONE	CAUSALE
TRASFERIMENTO BENI PER « <b>MANIPOLAZIONI USUALI</b> » (ART 220, REG UE 952/2013) INTESE A GARANTIRNE LA CONSERVAZIONE, A MIGLIORARNE LA PRESENTAZIONE O LA QUALITÀ COMMERCIALE O A PREPARARLE PER LA DISTRIBUZIONE O LA RIVENDITA	C7TO LAVORAZIONE C/TO DEPOSITO



CHAMBER OF COMMERCE  
ECONOMIC DEVELOPMENT AGENCY  
S A N M A R I N O



Republic of San Marino  
Official Business Gate



**Territorio della  
Repubblica di San  
Marino**



**Territorio della  
Repubblica  
italiana**

OPERAZIONE	CAUSALE
TRASFERIMENTO di BENI PER ESSERE CEDUTI, MA CON EFFETTI DIFFERITI (OGGETTO DI PRELIMINARI COLLAUDI, PER ESSERE VISIONATI OPPURE IN BASE A CONTRATTI ESTIMATORI ECC )	C/TO COLLAUDO C/TO VISIONE CONTRATTO ESTIMATORIO



CHAMBER OF COMMERCE  
ECONOMIC DEVELOPMENT AGENCY  
S A N M A R I N O



Republic of San Marino  
Official Business Gate



**Territorio della  
Repubblica  
italiana**



**Territorio della  
Repubblica di San  
Marino**

OPERAZIONE	CAUSALE
TRASFERIMENTO di BENI PER ESSERE CEDUTI, MA CON EFFETTI DIFFERITI (OGGETTO DI PRELIMINARI COLLAUDI, PER ESSERE VISIONATI OPPURE IN BASE A CONTRATTI ESTIMATORI ECC )	C/TO COLLAUDO C/TO VISIONE CONTRATTO ESTIMATORIO

# REGISTRO TENUTO E CONSERVATO AI SENSI DELL'ART 39 DPR N. 633 DEL 1972

Il registro non è soggetto all'obbligo di vidimazione e bollatura è prevista soltanto la numerazione del registro mediante l'attribuzione di un numero progressivo per ciascuna pagina, inoltre in caso di tenuta di registri a fogli mobili, ciascuna pagina deve essere intestata al soggetto obbligato alla tenuta dei libri, si veda al riguardo la risoluzione n. 47/E del 18 febbraio 2002 e n. 85/E del 12 marzo 2002.



CHAMBER OF COMMERCE  
ECONOMIC DEVELOPMENT AGENCY  
S A N M A R I N O



Republic of San Marino  
Official Business Gate



# CASI PRATICI






CHAMBER OF COMMERCE  
ECONOMIC DEVELOPMENT AGENCY  
S A N M A R I N O



Republic of San Marino  
Official Business Gate

## CESSIONE DIRETTA



ITA1	SM1
DDT Causale: vendita	

**DOCUMENTO DI  
TRASPORTO**

ITA1	SM1
Non imp. Artt 8, 71 Dpr 633/1972	

**FATTURA 1**




CHAMBER OF COMMERCE  
ECONOMIC DEVELOPMENT AGENCY  
S A N M A R I N O



Republic of San Marino  
Official Business Gate



## CESSIONE IN TRIANGOLAZIONE



ITA1	ITA2
LUOGO DI DEST. <b>RSM</b>	
DDT	
Causale: vendita con consegna a terzi	
Primo	cessionario
SM1	

**DOCUMENTO DI TRASPORTO**

ITA1	RSM
Non imp. Artt 8, 71 Dpr 633/1972	

**FATTURA 1**

ITA2	IT1
Non imp. Artt 8, 71 Dpr 633/1972	

**FATTURA 2**




CHAMBER OF COMMERCE  
ECONOMIC DEVELOPMENT AGENCY  
S A N M A R I N O



Republic of San Marino  
Official Business Gate

## TRASFERIMENTO IN CONTO PROPRIO IN SAN MARINO



<b>ITA1</b>	<b>RAPP FISC</b>
	<b>ITA1</b>
<b>DDT</b>	
<b>Causale: vendita</b>	

**DOCUMENTO DI  
TRASPORTO**

<b>ITA1</b>	<b>RAPP FISC</b>
	<b>ITA1</b>
<b>Non imp. Artt 8, 71</b>	
<b>Dpr 633/1972</b>	

**FATTURA 1**




CHAMBER OF COMMERCE  
ECONOMIC DEVELOPMENT AGENCY  
S A N M A R I N O




Republic of San Marino  
Official Business Gate

## TRASFERIMENTI CHE NON COSTITUISCONO CESSIONE



ITA1	SM1
DDT	
Causale:	C/TO
PERFEZIONAMENTO,	
C/TO LAVORAZIONE,	
C/TO	
TRASFORMAZIONE,	
C/TO RIPARAZIONE	

**DOCUMENTO DI  
TRASPORTO**



**ANNOTAZIONE  
IN APPOSITO  
REGISTRO**




CHAMBER OF COMMERCE  
ECONOMIC DEVELOPMENT AGENCY  
S A N M A R I N O




Republic of San Marino  
Official Business Gate

## TRASFERIMENTI CHE COSTITUISCONO CESSIONI DIFFERITE



ITA1	SM1
DDT	
Causale:	C/TO
COLLAUDO	C/TO
VISIONE	CONTRATTO
ESTIMATORIO	

**DOCUMENTO DI  
TRASPORTO**



**ANNOTAZIONE  
IN APPOSITO  
REGISTRO**

ITA1	SM1
Non imp. Artt 8, 71 Dpr 633/1972	

**FATTURA 1**




CHAMBER OF COMMERCE  
ECONOMIC DEVELOPMENT AGENCY  
S A N M A R I N O



Republic of San Marino  
Official Business Gate

## IMPORTAZIONE DIRETTA




SM1	ITA1
Documento di consegna Causale: vendita	

**DOCUMENTO DI  
CONSEGNA**

SM1	ITA1
REVERSE CHARGE	

**FATTURA 1**

## TRASFERIMENTO CON IMPORTAZIONE IN CONTO PROPRIO



SM1 RAPP FISC  
SM1

Documento di consegna  
Causale: vendita

DOCUMENTO DI  
CONSEGNA

SM1 RAPP FISC  
SM1

REVERSE CHARGE

FATTURA 1




CHAMBER OF COMMERCE  
ECONOMIC DEVELOPMENT AGENCY  
S A N M A R I N O



Republic of San Marino  
Official Business Gate


## TRASFERIMENTI CHE NON COSTITUISCONO IMPORTAZIONI

COMMERCIALISTA  
TELEMATICO.com



SM1	ITA1
<b>Documento di consegna</b>	
Causale: C/TO	
PERFEZIONAMENTO,	
C/TO	LAVORAZIONE,
C/TO	
TRASFORMAZIONE,	
C/TO	RIPARAZIONE

**DOCUMENTO DI  
CONSEGNA**



**ANNOTAZIONE  
IN APPOSITO  
REGISTRO**




CHAMBER OF COMMERCE  
ECONOMIC DEVELOPMENT AGENCY  
S A N M A R I N O



Republic of San Marino  
Official Business Gate




## TRASFERIMENTI CHE COSTITUISCONO IMPORTAZIONI DIFFERITE



SM1	ITA1
<b>Documento di consegna</b>	
<b>Causale:</b>	C/TO
COLLAUDO	C/TO
VISIONE	CONTRATTO
ESTIMATORIO	

**DOCUMENTO DI  
CONSEGNA**



**ANNOTAZIONE  
IN APPOSITO  
REGISTRO**

SM1	ITA1
<b>REVERSE CHARGE</b>	

**FATTURA 1**




CHAMBER OF COMMERCE  
ECONOMIC DEVELOPMENT AGENCY  
S A N M A R I N O




Republic of San Marino  
Official Business Gate

## TRASFERIMENTI CHE COSTITUISCONO IMPORTAZIONI PER EFFETTUARE SUCCESSIVE CESSIONI



FATTURA



RAPPRESENTANTE  
FISCALE SM1

### 1. VENDITE IN ITALIA

### 2. VENDITE INTRAUNIONALI

### 3. VENDITE EXTRA EXTRAUNIONALI

ATTENZIONE PER REALIZZARE DELLE CESSIONI  
INTRA E ED EXTRA UNIONALI TRAMITE IL  
PROPRIO RAPPRESENTANTE FISCALE E'  
NECESSARIO CHE IL TRASPORTO SIA  
«INTERROTTO» IN ITALIA.

# FAC-SIMILE DOCUMENTO DI CONSEGNA O SPEDIZIONE DATI OBBLIGATORI

Decreto 23 settembre 1996 n.  
119 – Disposizioni in materia di  
circolazione dei beni

NUMERAZIONE  
DEL DOCUMENTO

DESCRIZIONE DEI  
BENI

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

**DOCUMENTO DI CONSEGNA**  
N. .... DEL .....

**CAUSALE**

**DESCRIZIONE DEI BENI**  
*NATURA* .....  
*QUALITA'* .....  
*QUANTITA'* .....

.....  
.....  
.....  
.....

GENERALITÀ DEL  
RAPPRESENTANTE FISCALE  
**LUOGO IN CUI I BENI SONO  
CONSEGNATI AL  
RAPPRESENTANTE FISCALE IN  
ITALIA**

DATA DI EFFETTUAZIONE  
DELL'OPERAZIONE

**C/TO VENDITA**

GENERALITÀ  
DELL'INCARICATO AL  
TRASPORTO



CHAMBER OF COMMERCE  
ECONOMIC DEVELOPMENT AGENCY  
S A N M A R I N O



Republic of San Marino  
Official Business Gate

## TRASFERIMENTI CHE COSTITUISCONO IMPORTAZIONI PER EFFETTUARE SUCCESSIVE CESSIONI UE



### CESSIONE UNIONALE



<b>SM1</b>	<b>RAPP</b>
	<b>FISC SM1</b>
Documento di consegna Causale: vendita	

**DOCUMENTO DI  
CONSEGNA**

<b>SM1</b>	<b>RAPP.</b>
	<b>FISC SM1</b>
REVERSE CHARGE	

**FATTURA 1**

<b>RAPP</b>	<b>OP UE1</b>
<b>FISC SM1</b>	
DDT Causale: vendita	

**DOCUMENTO DI  
TRASPORTO**

<b>RAPP</b>	<b>OPUE1</b>
<b>FISC SM1</b>	
Non imp. Art 41 DL 331 1993	

**FATTURA 2**



# IMPORTAZIONI IN SAN MARINO DA PAESI UE

La Repubblica di San Marino non ha aderito all'Unione europea, il che ha imposto di assicurare comunque le formalità doganali e, pertanto, i beni provenienti da Paesi UE diversi dall'Italia devono giungere a San Marino scortati dai documenti doganali di transito comunitario T2 o T2L ed essere presentati immediatamente presso gli spedizionieri autorizzati, per l'espletamento delle formalità doganali di importazione. Gli spedizionieri autorizzati, una volta contattati dall'operatore, intervengono verificando la conformità dei documenti di transito in arrivo, e controllando altresì nel sistema NCTS (New Community Transit System) il flusso in arrivo generato dalla dogana di partenza.

Al flusso generato, quindi, verrà attribuito direttamente dal sistema NCTS, un canale o cancello, il quale determinerà il conseguente controllo fisico o documentale delle merci.

Nell'ipotesi di controllo fisico delle merci, il controllo verrà effettuato dall'Ufficio Tributario o dalle Guardie di Rocca insieme allo spedizioniere autorizzato.

Dopo avere effettuato i controlli del caso, lo spedizioniere potrà regolarizzare l'introduzione delle merci, consentire all'operatore di disporre liberamente, ed esitare il flusso in arrivo nel sistema NCTS, al fine di perfezionare correttamente l'operazione doganale.



CHAMBER OF COMMERCE  
ECONOMIC DEVELOPMENT AGENCY  
S A N M A R I N O



Republic of San Marino  
Official Business Gate

# ESPORTAZIONI DA SAN MARINO VERSO PAESI UE



Per quel che concerne le esportazioni verso Paesi membri UE diversi dall'Italia gli operatori sammarinesi devono ugualmente rivolgersi agli spedizionieri autorizzati dall'Ufficio tributario della Repubblica di San Marino per espletare le pratiche doganali di uscita.

In particolare, gli spedizionieri autorizzati devono predisporre il documento di transito T2 (NCTS - New Community Transit System) , oltre agli eventuali certificati richiesti dal Paese membro di destinazione.

In questo modo verrà generato nel sistema NCTS un flusso in partenza indirizzato alla dogana di destinazione del Paese unionale in cui verranno spedite le merci. Al T2 viene assegnato un numero denominato MRN (Move-ment Reference Number) unico in tutta l'Unione Europea e riconoscibile su tutto il suo territorio.

Successivamente le merci subiranno un controllo fisico oppure soltanto documentale, a cura dell'Ufficio Tributario in contraddittorio con lo spedizioniere autorizzato, il cui esito positivo consentirà all'operatore di disporre delle proprie merci per realizzare l'esportazione.

Una volta raggiunta la località dello Stato membro di destinazione, la merce dovrà essere esibita dal destinatario alle Autorità doganali competenti, ai fini della regolarizzazione della introduzione delle medesime.

L'esportazione si considererà perfezionata solo nel momento in cui verrà emessa regolare bolla di importazione da parte della dogana del Paese UE di destinazione sulla base dei riscontri con il flusso generato dalla dogana sammarinese.





CHAMBER OF COMMERCE  
ECONOMIC DEVELOPMENT AGENCY  
S A N M A R I N O



Republic of San Marino  
Official Business Gate



# **DOCUMENTI DI TRASPORTO IN AMBITO UNIONALE – circolare Assonime n. 11 del 5 giugno 2020**



CHAMBER OF COMMERCE  
ECONOMIC DEVELOPMENT AGENCY  
S A N M A R I N O



Republic of San Marino  
Official Business Gate



*Nelle “Note esplicative” delle “quick fixes” pubblicate sul sito della Commissione Europea il 20 dicembre 2019 ed elaborate per fornire una migliore comprensione dei nuovi principi stabiliti dalla direttiva (UE) 2018/1910 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1912, la Commissione **ha riconosciuto, fra l’altro, che il fatto che gli operatori non riescano ad acquisire i documenti tassativamente indicati dal regolamento - utili a presumere che la cessione intracomunitaria si sia realizzata - non comporta automaticamente l’inapplicabilità del trattamento di non imponibilità ad IVA previsto per le cessioni intracomunitarie.** In tal caso, tuttavia, spetterà al fornitore dimostrare, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità fiscali del proprio Paese, che le condizioni per il riconoscimento del trattamento di favore stabilito per le cessioni intracomunitarie sono state comunque soddisfatte.*





CHAMBER OF COMMERCE  
ECONOMIC DEVELOPMENT AGENCY  
S A N M A R I N O



Republic of San Marino  
Official Business Gate



Le “Note esplicative” chiariscono che il fatto che gli operatori non riescano ad acquisire i documenti tassativamente indicati dal regolamento – utili a presumere che la cessione intracomunitaria si sia realizzata – non comporta automaticamente l’inapplicabilità del trattamento di non imponibilità ad IVA previsto per le cessioni intracomunitarie: in tal caso, spetterà però al fornitore dimostrare, secondo modalità ritenute corrette dalle autorità fiscali del proprio Paese, che le condizioni per il riconoscimento del trattamento di favore stabilito per le cessioni intracomunitarie dall’art. 138 della direttiva IVA sono state comunque soddisfatte. Questo principio espresso dalla Commissione europea è stato condiviso dal Comitato IVA nell’orientamento riportato al punto 5.3.2 delle “Note esplicative”.





CHAMBER OF COMMERCE  
ECONOMIC DEVELOPMENT AGENCY  
S A N M A R I N O



Republic of San Marino  
Official Business Gate



*Nelle note esplicative viene precisato che gli Stati non solo possono continuare ad applicare presunzioni più flessibili di quelle stabilite dall'art. 45-bis, ma anche introdurne di nuove: **in tal caso il cedente potrebbe avvalersi, ai fini della prova del trasporto, sia delle presunzioni nazionali, che di quelle di cui all'art. 45-bis.***





CHAMBER OF COMMERCE  
ECONOMIC DEVELOPMENT AGENCY  
S A N M A R I N O



Republic of San Marino  
Official Business Gate



*Secondo la Commissione, in sostanza, la presunzione di cui all'art. 45-bis può essere confutata quando l'autorità fiscale è in possesso di prove che dimostrino concretamente che il bene ceduto non è stato effettivamente trasportato nel territorio di un altro Stato membro. **Chiarimenti sono, poi, forniti dalle "Note esplicative" per il differente caso in cui l'autorità fiscale può dimostrare che uno o più documenti elencati nell'art. 45-bis contiene informazioni errate o è falso: il cedente non potrebbe più avvalersi della presunzioni stabilita dall'art. 45-bis, a meno che lo stesso non sia in grado di fornire ulteriori documenti o di produrre prove sufficienti per poter usufruire della non imponibilità ad IVA anche indipendentemente dalle previsioni di tale disposizione. In senso conforme si è, peraltro, espresso anche il Comitato IVA (v. punto 5.3.4 delle "Note esplicative")***



L'art. 45-bis richiede che il trasporto dei beni nel territorio di uno Stato membro diverso da quello di partenza sia attestato da documenti prodotti da soggetti tra loro indipendenti, diversi dal cedente e dal cessionario, quali, ad esempio, i vettori e gli spedizionieri. Al riguardo, nelle “Note esplicative” viene riportato un orientamento espresso dal Comitato IVA sul significato da attribuire alla nozione di “parti indipendenti” ai fini della prova del trasporto delle cessioni intracomunitarie. **Ad avviso del Comitato, due parti non sono tra loro indipendenti se hanno la stessa personalità giuridica e se fra loro sussistono “legami familiari o altri stretti vincoli personali, gestionali, di associazione, di proprietà, finanziari o giuridici”**



CHAMBER OF COMMERCE  
ECONOMIC DEVELOPMENT AGENCY  
S A N M A R I N O



Republic of San Marino  
Official Business Gate



*Nella circolare n. 12/E l'Agencia delle entrate riconosce, in linea con quanto da noi auspicato nella circolare n. 29 del 2019, che in tutti i casi in cui non è applicabile la presunzione stabilita dal più volte citato art. 45-bis del regolamento n. 282 del 2011, la prova delle cessioni intracomunitarie può essere fornita attenendosi alle indicazioni contenute nei documenti di prassi emanati in materia dall'Amministrazione finanziaria, anche anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 45-bis, alcuni dei quali sono richiamati nella prima parte della circolare stessa.*



CHAMBER OF COMMERCE  
ECONOMIC DEVELOPMENT AGENCY  
S A N M A R I N O



Republic of San Marino  
Official Business Gate



## RISOLUZIONE N. 19/E DEL 25 MARZO 2013

*L'Agenzia ha riconosciuto che anche il CMR elettronico avente lo stesso contenuto di quello cartaceo (dati della spedizione e firma dei soggetti coinvolti, cioè cedente, vettore e cessionario) può essere considerato un mezzo idoneo di prova della movimentazione del bene ceduto. **L'Agenzia ha affermato, inoltre, che i documenti di trasporto - dai quali deve risultare la movimentazione dei beni ceduti - hanno valenza probatoria se conservati con le fatture, la documentazione bancaria e gli elenchi Intrastat.** Il cedente, inoltre, deve acquisire e conservare i mezzi di prova con l'ordinaria diligenza e rendere disponibili i documenti per gli eventuali controlli dell'Amministrazione finanziaria.*





CHAMBER OF COMMERCE  
ECONOMIC DEVELOPMENT AGENCY  
S A N M A R I N O



Republic of San Marino  
Official Business Gate



## RISOLUZIONE 24 LUGLIO 2014, N. 71/E

*E' stata riconosciuta la possibilità di produrre altri idonei mezzi di prova nelle ipotesi in cui non sia possibile esibire il documento di trasporto (ad esempio, in caso di cessioni "franco fabbrica"), ed è stato confermato il principio secondo cui la prova dell'avvenuto trasferimento del bene in altro Stato membro può essere fornita con un insieme di documenti da cui può desumersi, con sufficiente evidenza, che il bene è stato trasferito dallo Stato del cedente a quello dell'acquirente*



CHAMBER OF COMMERCE  
ECONOMIC DEVELOPMENT AGENCY  
S A N M A R I N O



Republic of San Marino  
Official Business Gate



## Risposta ad interpello n. 117 del 23 aprile 2020

L'Agenzia delle entrate si è pronunciata, successivamente all'emanazione del regolamento n. 2018/1912, sulle modalità di prova del trasporto dei beni oggetto di cessioni intracomunitarie: la fattispecie esaminata, in particolare, riguardava il caso di cessioni "franco magazzino", nelle quali il trasporto del bene era a cura del cessionario. L'Agenzia delle entrate ha ritenuto corretta la soluzione prospettata dal contribuente, riconoscendo che, nell'ipotesi di cessione di beni intracomunitari "franco magazzino", **la prova dell'avvenuta cessione intracomunitaria può essere fornita tramite il documento che attesta il trasporto dei beni corredato da ulteriori documenti, a condizione che: 1) da tali documenti possano essere individuati i soggetti coinvolti (ovvero cedente, vettore e cessionario) e tutti i dati utili a definire l'operazione a cui si riferiscono; 2) siano conservati: le fatture di vendita, la documentazione bancaria attestante le somme riscosse in relazione alle precedenti cessioni, la documentazione relativa agli impegni contrattuali assunti e gli elenchi Intrastat.** Tali condizioni erano state già ritenute valide dall'Agenzia per provare la cessione intracomunitaria con la citata risposta ad interpello n. 100 del 2019.





CHAMBER OF COMMERCE  
ECONOMIC DEVELOPMENT AGENCY  
S A N M A R I N O



Republic of San Marino  
Official Business Gate



- ✓ Inoltra quesiti ad [academy@camcom.sm](mailto:academy@camcom.sm)
- ✓ Scarica la guida **Doing Business** su **www.camcom.sm**

